



COMUNE DI LANUVIO
Medaglia d'argento al Merito Civile
Città Metropolitana di Roma Capitale



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

approvato con deliberazione del c.c. n. 17 del 23/06/2014
modificato con deliberazione del c.c. n. 43 del 30/10/2018
modificato con deliberazione del c.c. n. 27 del 31/07/2020
modificato con deliberazione del c.c. n. 36 del 03/10/2024

INDICE

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- Articolo 1 – Ambito di applicazione
- Articolo 2 – Definizione delle entrate disciplinate dal presente regolamento
- Articolo 3 – Determinazione delle aliquote, tariffe e prezzi
- Articolo 4 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

- Articolo 5 – Sottoscrizione delle dichiarazioni

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

- Articolo 6 – Modalità di riscossione delle entrate comunali
- Articolo 7 – Soggetti responsabili delle entrate
- Articolo 7 bis – Regime dei dati acquisiti
- Articolo 8 – Compensazione tra crediti e debiti da tributi comunali e rimborsi
- Articolo 9 – Forme di gestione delle entrate
- Articolo 10 – Dilazioni di pagamento
- Articolo 11 – Forme di riscossione

TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

- Articolo 12 – (abrogato)
- Articolo 13 – Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti
- Articolo 14 – Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento in materia di tributi di propria competenza
- Articolo 14 bis – Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario
- Articolo 15 – Accertamento delle entrate non tributarie

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI

- Articolo 16 – Sanzioni

TITOLO VI
STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

- Articolo 16 bis – Contraddittorio preventivo
- Articolo 17 – Accertamento con adesione
- Articolo 17 bis – Attivazione del procedimento di accertamento con adesione
- Articolo 18 – Abrogato
- Articolo 19 – Avvio del procedimento di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente
- Articolo 20 – Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni
- Articolo 21 – Adempimenti successivi
- Articolo 22 – Contenzioso tributario
- Articolo 23 – Conciliazione giudiziale

TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

- Articolo 24 – Ravvedimento operoso delle sanzioni

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

- Articolo 25 – Interessi

TITOLO IX
DIRITTO DI INTERPELLO E DISPOSIZIONI IN MATERIA D'AUTOTUTELA

- Articolo 25 bis – Diritto di Interpello
- Articolo 25 ter – Chiarezza e certezza delle norme
- Articolo 26 – Autotutela obbligatoria
- Articolo 26 bis – Autotutela facoltativa
- Articolo 27 – Abrogato
- Articolo 28 – Abrogato
- Articolo 29 – Crediti di modesta entità

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali, sia tributarie che extratributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla legge 15 maggio 1997, n. 127, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le disposizioni del regolamento sono volte a disciplinare le procedure e modalità generali di gestione delle entrate Comunali relativamente all'attività di accertamento, riscossione e versamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le entrate di cui al comma 1, salvo che non sia diversamente stabilito nei singoli regolamenti

Articolo 2 Definizione delle entrate disciplinate dal presente regolamento

Il presente regolamento si applica a tutte le entrate comunali, ancorché abrogate alla data della sua entrata in vigore.

Definizione delle entrate tributarie

Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Definizione delle entrate patrimoniali

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente capoverso, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 3 Determinazione delle aliquote, tariffe e prezzi

Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe e prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi;

Compete altresì al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi che la legge riserva a tale organo.

Compete alla Giunta Comunale la determinazione delle altre aliquote dei tributi, delle tariffe e dei prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi, nell'ambito della disciplina generale approvata dal consiglio Comunale, salvo quanto diversamente stabilito da regolamenti speciali o dalla legge.

Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui ai precedenti commi non siano approvate entro i termini previsti, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe in vigore.

Articolo 4 Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio della autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione della norma, ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per la approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

Articolo 5 Sottoscrizione delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, devono essere sottoscritte a pena di nullità.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Articolo 6 Modalità di riscossione delle entrate comunali

I contribuenti possono effettuare il pagamento delle entrate comunali con le modalità stabilite dal Funzionario responsabile dell'entrata, alle quali viene data adeguata pubblicità, fra le seguenti:

1. Bollettino postale;
2. Versamento diretto presso lo sportello della tesoreria comunale;
3. Versamento effettuato attraverso procedure telematiche;
4. bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
5. modello F24 ove previsto dalle normative vigenti.
6. il servizio PagoPA;

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.

Relativamente alla Tassa sui rifiuti, in caso di riscossione diretta, l'importo dell'entrata e ogni altro accessorio, viene riscosso sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati all'entrata dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge. Gli importi sono riscossi a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto dovuto, mediante avviso bonario di pagamento, con l'indicazione delle relative scadenze. In caso di mancato o parziale pagamento dell'avviso bonario, sarà notificata formale richiesta di pagamento entro 30 giorni dalla notificazione al contribuente. In caso di omesso, tardivo o carente versamento entro 30 giorni, si applica il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 16 del presente Regolamento.

Articolo 7 Soggetti responsabili delle entrate

Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel Piano esecutivo di gestione.

Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria.

Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Per tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate comunali, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39.

Articolo 7 bis Regime dei dati acquisiti

I dati acquisiti in relazione alla gestione delle entrate e la loro elaborazione sono effettuati per esclusive finalità pubbliche, in forza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le varie entrate di Lanuvio. In ogni caso i dati non possono essere forniti a terzi esterni all'Amministrazione Comunale, salvo che la comunicazione non sia prevista da disposizioni di legge o regolamento.

I dati possono essere forniti a terzi affidatari di pubblici servizi o della gestione delle entrate, per le attività di istituto o per la prosecuzione di azioni esecutive, le cui convenzioni attuative regoleranno il diritto di accesso, utilizzo e riservatezza dei dati.

I dati possono essere forniti ai patrocinanti in giudizio degli interessi dell'Ente.

Articolo 8 Compensazione tra crediti e debiti da tributi comunali e Rimborsi

A norma dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, il contribuente può richiedere, all'atto della presentazione dell'istanza del rimborso relativa a tributi locali, che il credito vantato sia compensato con propri debiti da tributi locali non iscritti a ruolo;

Nell'istanza di rimborso con compensazione il contribuente deve indicare, tra l'altro, il tributo e l'annualità per il quale è maturato il credito portato in compensazione nonché il tributo e l'annualità su cui effettuare la richiesta di compensazione. Accolta l'istanza di rimborso, l'Ufficio, con lo stesso provvedimento, autorizza la compensazione.

Non si fa luogo a compensazione per le somme iscritte a ruolo.

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso o la compensazione delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 9 Forme di gestione delle entrate

Il Consiglio comunale, può determinare la forma di gestione delle entrate comunali in base alle modalità previste dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dagli articoli da 112 a 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dall'art. 2 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, salvo che questi non siano previsti da norme di legge. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Articolo 10 Dilazioni di pagamento

Il responsabile dell'entrata, ovvero il Funzionario Responsabile della riscossione può concedere, su richiesta del debitore nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute nelle seguenti misure:

- fino a 12 rate mensili per importi complessivi fino a Euro 1.000,00;
- fino a 16 rate mensili per importi complessivi da Euro 1.000,01 a Euro 2.000,00;
- fino a 20 rate mensili per importi complessivi da Euro 2.000,01 a Euro 3.500,00;
- fino a 24 rate mensili per importi complessivi da Euro 3.500,01 a Euro 5.000,00;
- fino a 36 rate mensili per importi complessivi da Euro 5.000,01 a Euro 6.000,00;
- fino a 42 rate mensili per importi complessivi da Euro 6.000,01 a Euro 10.000,00;
- fino a 48 rate mensili per importi complessivi da Euro 10.000,01 a Euro 15.000,00;
- fino a 52 rate mensili per importi complessivi eccedenti Euro 15.000,01.

La rateazione sarà concessa con provvedimento del funzionario responsabile dell'entrata alle seguenti condizioni:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- ammontare del debito superiore a Euro 250,00;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista per quelli legali;
- decadenza del beneficio nel caso di mancato pagamento alla scadenza della prima rata o di due rate anche non consecutive e l'importo ancora dovuto, interessi e sanzioni, sarà riscosso in un'unica soluzione.

Per importi superiori a Euro 10.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria di primaria istituzione a livello nazionale, accettata dal Comune, per una cifra corrispondente all'importo totale comprensivo degli interessi, liquidabile a semplice richiesta del Comune creditore ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'IVASS e contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Le rate scadono il primo giorno del mese e l'ammontare di ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 50,00.

Il presente articolo non si applica agli atti di gestione delle entrate comunali emessi dall'Agente nazionale della riscossione.

Articolo 11 Forme di riscossione

La riscossione delle entrate comunali avviene secondo la procedura di cui alla Legge 160/2019 di cui ai commi dal 792 a 804.

In caso di gestione diretta la riscossione coattiva delle entrate comunali è esercitata dal Funzionario responsabile della Riscossione nominato ai sensi del comma 793 Legge 160/2019.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

Non si procede a riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto non sia superiore all'importo di euro 10,00. Il debito rimane a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la notifica degli atti che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Articolo 12
(abrogato)

Articolo 13
Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti

Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Articolo 14

Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento in materia di tributi di propria competenza

Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 16 bis del presente regolamento nonché qualsiasi disposizione di legge che produca effetti sui termini di decadenza.

Articolo 14 bis

Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.

Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Articolo 15

Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del

credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione). Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio, e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI

Articolo 16

Sanzioni

In materia di entrate di natura tributaria, si applicano i principi generali relativi alle sanzioni amministrative tributarie di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e successive modificazioni, nonché i principi stabiliti dallo Statuto del contribuente.

Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Funzionario Responsabile.

TITOLO VI

STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Articolo 16 bis

Contraddittorio preventivo

Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, a titolo di esempio: le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente; le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali nel caso di infedele dichiarazione e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147; il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.

In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni:

- gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
- il ruolo e la cartella di pagamento;
- gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
- il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
- gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
- gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie

impositiva accertata sia di natura oggettiva (oppure gli atti di recupero predisposti sulla base di mera combinazione di dati univoci);

- il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
- il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
- i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
- il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
- gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare:

- gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
- quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
- gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti di liquidazione;
- gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti

Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.

Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

La comunicazione di cui al comma precedente deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.

Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.

È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.

Nel caso di convocazione del contribuente, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.

Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli artt. 17 e segg. del presente regolamento comunale.

Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.

L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.

L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine ammesso per la presentazione delle osservazioni. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'ufficio ritiene di non accogliere.

Qualora la scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

Rimane ferma la possibilità per il Comune di attivare un contraddittorio preventivo facoltativo anche dove non sia reso obbligatorio dal presente articolo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto né effetti sul termine di decadenza di cui al precedente comma.

Articolo 17 Accertamento con adesione

I tributi comunali possono essere definiti mediante il procedimento di accertamento con adesione, sulla base dei criteri di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni e secondo le disposizioni del presente Titolo. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Articolo 17-bis Attivazione del procedimento di accertamento con adesione

Il procedimento può essere attivato:

- a) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
- b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
- c) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
- d) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione

Articolo 18 (abrogato)

Articolo 19 Avvio del procedimento di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente

Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, ~~entro~~ **entro** 30 giorni dalla

comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui all'art 17-bis lettera a) del presente regolamento. In tale ultima ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.

L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente anche a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richiesta di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso, qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.

Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ~~dall'invito di cui all'articolo 18~~ può formulare, anteriormente allo scadere del termine di impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. Il termine per il pagamento del tributo e per l'impugnazione dell'atto è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado comporta rinuncia all'istanza.

L'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a presentarsi. Prima della data fissata nell'invito, il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.

All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica perde efficacia.

L'invito a presentarsi non costituisce un obbligo per l'ufficio che può comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento

Articolo 20

Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.

Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

Se l'accertamento è definito con accertamento con adesione, le sanzioni applicabili sono pari ad un terzo delle sanzioni minime irrogabili. Non sono riducibili le sanzioni di cui all'art. 13 D.Lgs 471/97.

L'accertamento con adesione si perfeziona con la sottoscrizione del verbale tra le parti e con il versamento dell'importo concordato o con la prima rata di esso.

Articolo 21 Adempimenti successivi

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 20, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente art. 6. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente art.10. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

Articolo 22 Contenzioso tributario

Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente. Ai sensi dell'art. 3 bis del D.L 31.03.2005 n. 44 convertito il L. 31.05.2005 n. 88, nel contenzioso tributario l'ente può stare in giudizio anche mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l'Ufficio.

Articolo 23 Conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il funzionario responsabile o eventualmente il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contenga espressamente il divieto di conciliare.

TITOLO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

Articolo 24 Ravvedimento operoso delle sanzioni

Il Ravvedimento delle sanzioni amministrative previsto dall'art. 13 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 472 si applica nei limiti delle vigenti Leggi dello Stato.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

Articolo 25
Interessi

Gli interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi di propria spettanza sono dovuti nella misura degli interessi legali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

In caso di riscossione coattiva, decorsi trenta giorni dalla data di esecutività degli atti, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione si applicano gli interessi di mora che sono conteggiati nella misura del tasso di interesse legale.

TITOLO IX
DIRITTO DI INTERPELLO E DISPOSIZIONI IN MATERIA D'AUTOTUTELA

Articolo 25-bis
Diritto di Interpello

I contribuenti possono presentare istanze, riguardanti la corretta interpretazione della normativa dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni.

L'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

L'intervento si propone attraverso l'invio di un'istanza al responsabile dell'entrata oggetto dello stesso, debitamente sottoscritta, contenente il quesito ed eventualmente corredata della documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente può eventualmente indicare un'interpretazione normativa.

La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle precedenti lettere C9, d) ed e), il Comune invita il contribuente alla regolarizzazione entro 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

L'istanza è inammissibile se:

L'istanza è inammissibile se:

- i) è priva dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b);
- ii) non è presentata preventivamente;
- iii) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
- iv) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- v) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
- vi) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine previsto comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge

La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di 90 giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata.

La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui alla precedente lettera d) non pervenga entro il termine di 90 giorni come sopra indicato, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto sotto disposto.

Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi.

L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Articolo 25-ter

Chiarezza e certezza delle norme regolamentari

Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui l'Articolo 25-bis del presente Regolamento. In ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 26
Autotutela obbligatoria

Il Funzionario Responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;

L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 26-bis
Autotutela facoltativa

Fuori dei casi previsti ai fini dell'autotutela obbligatoria, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.

Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto

operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Articolo 27

Abrogato

Articolo 28

Abrogato

Articolo 29

Crediti di modesta entità

Non si eseguono versamenti né rimborsi se l'importo annuale è inferiore a € 12,00. In caso di pagamento frazionato l'individuazione del limite minimo dell'importo da corrispondere deve essere effettuata prima dell'operazione di materiale frazionamento in rate dell'importo stesso.